



Firenze, 10 marzo 2011

Al Presidente del Consiglio Regionale

Oggetto: Mozione “per un intervento legislativo di riforma del D.Lgs. 59/2010”

Il Consiglio Regionale della Toscana

considerato che

- l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 59/2010 di recepimento della Direttiva CE 123/2006 (cosiddetta Bolkestein) ha creato forti timori per il futuro sul mantenimento dei diritti acquisiti da parte dei commercianti su area pubblica;
- l'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto sancisce la determinazione di nuovi criteri e modalità per la selezione tra diversi candidati aspiranti ad ottenere l'autorizzazione/concessione di posteggio su aree pubbliche, prevedendo in particolare che con intesa in sede di Conferenza Unificata, si procederà all'individuazione “anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”
- il Parlamento aveva considerato a fondo la questione, anche in relazione al parere approvato congiuntamente dalle Commissioni II e X della Camera dei Deputati, laddove si afferma testualmente (cfr. Bollettino delle Commissioni dell'11 marzo 2010) :
- nelle premesse di tale parere così si affermava: “*segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali» contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare - in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali - il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare; “ e ancora “considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69 (rectius : 70)” e successivamente, fra le osservazioni espresse contestualmente al parere favorevole : “b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato*



alle risorse naturali;

- per quanto riguarda l'individuazione, da parte della Conferenza unificata, dei criteri relativi al rilascio ed al rinnovo delle concessioni, si ritiene impensabile l'adozione di norme diverse dalle attuali, poiché queste sarebbero intanto lesive dei diritti acquisiti e, in ogni caso, mancherebbero del carattere dell'oggettività, contribuendo alla sostanziale precarizzazione del settore. Se le Regioni non adottassero criteri di rinnovo legati alla valorizzazione dei posteggi occupati, alla opportunità di premiare le anzianità maturate, alla valutazione degli investimenti effettuati nel corso degli anni dagli operatori ed in generale alla valorizzazione dei siti legati alle aree mercatali, non altrimenti appare interpretabile la norma espressa nell'art. 70, che prevede l'approvazione di norme "anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del Decreto" .

RITENUTO CHE

si è, di fatto, in presenza di un indirizzo complessivo nel senso del mantenimento dell'attuale sistema di rinnovo delle concessioni, comprovato dal fatto, ad esempio, che il legislatore, in attesa della revisione del quadro normativo in materia, ha disposto un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, come nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a motivo della non corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le "risorse naturali" menzionate dall'art. 12 della Direttiva e dall'art. 16 del decreto di recepimento;

RICORDATO CHE

- la programmazione del commercio su aree pubbliche risponde a criteri oggettivi di tutela e sostenibilità dell'ambiente e peraltro la programmazione avviene in termini di "aree", essendo il posteggio una porzione dell'area che si destina all'esercizio del commercio;
- salvo le esigenze pubbliche, non vi sono ostacoli normativi che impediscano agli Enti Locali di modificare, in diminuzione o in aumento, le dotazioni iniziali dei mercati, i cui posteggi vengono sempre assegnati per bando e quindi con una procedura selettiva iniziale i cui criteri sono determinati dalle Regioni;
- la legislazione vigente non prevede per il commercio su aree pubbliche limitazioni numeriche delle autorizzazioni teoricamente disponibili in relazione alla scarsità di risorse naturali;

RICORDATO ALTRESI' CHE

- In relazione alla definizione di "risorse naturali", così come prese in considerazione dalla legislazione comunitaria (cfr. Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo COM/2003/0572 "verso una strategia per l'uso sostenibile delle risorse naturali"), va evidenziato come l'unica risorsa in ipotesi attinente il commercio su aree pubbliche - escluse necessariamente le materie prime come i minerali, i comparti ambientali quali aria, acqua e suolo, le risorse di flusso come l'energia eolica, geotermica, mareomotrice e solare - sia lo spazio;
- pur individuando nell'uso dello spazio l'ipotetica risorsa naturale alla quale richiamarsi per l'applicazione dell'art. 12 della Direttiva, va subito detto che il richiamato d.lgs. 59/2010, così come qualsiasi altra norma attualmente vigente nel settore, non assoggetta a limitazioni numeriche il rilascio delle autorizzazioni per motivazioni di scarsità dello spazio fisico ma soltanto per le finalità di tutela e salvaguardia, non altrimenti perseguibili, della sostenibilità ambientale e sociale, della viabilità e della tutela delle zone di pregio;



- il settore in questione impegna attualmente circa 500.000 addetti nel nostro Paese;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a porre, in tutte le sedi istituzionali a ciò deputate, la sollecitazione ad un intervento normativo del Governo e del Parlamento affinché si interpreti la nozione di “risorse naturali” come non concernente il suolo pubblico concesso per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e, quindi, si abroghi il comma 5 dell’articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, ripristinando la situazione “quo ante” come disciplinata dalla L.R. 28/2005 (Codice del Commercio);

- a porre, in sede di Conferenza Unificata, l’esigenza che si arrivi quanto prima a determinare norme che mantengano nella sostanza l’assetto attuale, alla luce di quanto disposto dall’art. 70, comma 5°, proponendo, in considerazione delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, che la determinazione dei criteri di priorità per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi all’interno dei mercati o nelle fiere o dei posteggi fuori mercato siano legati al riconoscimento dell’anzianità ed alla valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata nel settore;

Bini

Ferrucci

Tortolini

Bambagioni

Parrini